

REGOLAM. D'AMMINISTRAZ.
(Art. 310)

N. 339-A del Catal.
(R. 1915)

Regio Esercito Italiano

3° REGGIMENTO ALPINI
BATTAGLIONE MONCENISIO

(1)

(2)

131 COMPAGNIA

Libretto personale

di (3)

Numero
di matricola

4641

(6)



2309
1917

3477

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone
o batteria. — (3) Cognome e nome.

3° REGG^{TO} ALPINI
BATTAGLIONE MONCENISIO

(2) **131^A COMPAGNIA**

LIBRETTO PERSONALE

di *Crudeli Stanislao* *Giusep. Gaetano*
figlio di *Antonio* e di *Frauci' Maria*
nato addì *11 Marzo* *1896* nel comune
di *Lizzano di Belvedere* circondario di *Vergato*
domiciliato prima dell'arruolamento a *Lizzano*
Inscritto di leva nel comune di *Lizzano*
mandamento di *Bagni di Porretta* distretto
militare di *Bologna* classe *1896*,
N. *45* d'estrazione.

Se celibe, ammogliato o vedovo *celibe*

Religione *Cattolico* Professione o
condizione *Carro*

ISTRUZIONE		
	al tempo dell'arruolamento (3)	al tempo dell'invio in congedo (3)
Sa leggere . . .	<i>h</i>	
Sa scrivere . . .		

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria. — (3) Si met-
terà Sì — oppure — No.



Norme per la tenuta del Libretto personale

§ 1. — Il *Libretto personale* è distribuito a tutti gli uomini di truppa sotto le armi.

§ 2. — Durante il servizio militare il libretto serve come documento constatante i rapporti dei militari coll'amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale.

Il libretto costituisce poi, insieme col foglio di congedo, il documento militare fondamentale per gli uomini in congedo. Su di esso debbono essere annotate le dichiarazioni di residenza e le presentazioni alle chiamate di controllo.

§ 3. — Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture.

Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (quadri *E, F, G, e H*) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. — A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. — Nel caso di rinnovazione del libretto basterà riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

A. — Note sanitarie individuali.

QUALITÀ FISICHE INVARIABILI O POCO VARIABILI					
Capelli	colore <i>castano</i>	sopracciglia <i>castano</i>			
	forma <i>ondolati</i>	fronte <i>regolare</i>			
occhi	<i>castano</i>	naso <i>acquilino</i>			
colorito	<i>rosso</i>	bocca <i>quadrata</i>			
dentatura	<i>sana</i>	mento <i>regolare</i>			
segni particolari	<i>—</i>	viso <i>id.</i>			
QUALITÀ FISICHE VARIABILI					
Constatazione all'arrivo sotto le armi		Firma dell'ufficiale medico			
Statura metri	1, <i>71 1/2</i>				
Perimetro toracico . id.	0, <i>85</i>				
Peso chil.	<i>69</i>				
<i>Difetti fisici non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento:</i>					
(1)					
<i>Variazioni avvenute in essi:</i>					
.....					
<i>Vaccinazione antiavaiolosa - Stato antecedente: (2)</i>					
Vaccinazione o rivaccinazione	Data	Esito	Firma dell'ufficiale medico		
1. vaccinazione	<i>20 2 16</i>	<i>positivo</i>	<i>[Firma]</i>		
2. id.					
3. id.					
<i>Vaccinazione antitiflica - Qualità vaccino impiegato:</i>					
	Data	Reaz. locale (a)	Reaz. generale (a)	Firma Uff. medico	Annotazioni (b)
1. vacc.ne	<i>18 12 15</i>			<i>[Firma]</i>	
2. id.	<i>26 12 15</i>				
3. id.	<i>6 1 16</i>			<i>[Firma]</i>	

(1) Si noteranno, occorrendo, in questa casella anche i difetti della vista ed il grado di acutezza visiva e di miopia. — (2) *Vaiolato - Vaccinato - Non vaccinato*. Se non si conosce, si metterà: *Ignoto*.

(a) L'ufficiale medico nella colonna « Reazione locale e generale » segnerà soltanto se le reazioni stesse furono di 1° o 2° o 3° grado, in base ai criteri dati nella circolare esecutiva emanata per la vaccinazione stessa. — (b) Nella colonna « Annotazioni » si segneranno, se del caso, le ragioni per le quali eventualmente fu dispensato dalla vaccinazione e le particolarità importanti delle reazioni.

A. — Note sanitarie

individuali.

PROVVEDIMENTI POSTERIORI ALLA		
PROVVEDIMENTO	CAUSA	DATA
Licenza di convalescenza		
Bagni marini		
Bagni termali di		

RAS

CAUSA	DATA

AVVER

§ 1. — La statura, il perimetro toracico e il peso del militare saranno presi ed indicati, come le altre qualità fisiche all'arrivo sotto le armi.

Il peso sarà fatto al mattino prima del rancio, essendo l'uomo in camicia e mutande.

CURA NEGLI STABILIMENTI SANITARI

DURATA giorni	RISULTATO	FIRMA dell'ufficiale medico

SEGNE

MILITARE	RISULTATO	FIRMA del Comandante di compagnia

TENZE.

§ 2. — Nei vari specchietti le firme degli ufficiali medici e dei comandanti di compagnia saranno apposte volta per volta, appena segnata la relativa nota.

§ 3. — Nello specchio delle *rassegne* saranno notate anche quelle che avessero avuto esito negativo.

C. — Classificazioni annuali e indicazioni varie.

ANNO servizio	TIRO al bersaglio col (1)		Per tutte le armi	Per la cavalleria	Per l'artiglieria	Per il genio (5)	Per le compagnie di sanità (6)	Per le compagnie di sussistenza (7)	FIRMA del Comandante dello squadrone, della batteria o compagnia
	Punti	Bersagli	(2)	(3)	(4)				
1° 19									
2° 19									
3° 19									
4° 19									
5° 19									

Indicazioni da mettersi

È operaio in (8)

Per l'artiglieria da fortezza e il genio (escluso il treno)

allo invio in congedo

Se sa cavalcare e governare cavalli

Se è conducente

(1) Col moschetto o colla pistola a rotazione. — (2) Tiratore scelto, puntatore scelto, attendente di ufficiale montato. — (3) Esploratore scelto, cavaliere di 1.a classe, esploratore aiutante telemetrista, teleonista di 1.a classe, ecc. — (5) Calataio, abile barcaiolo, stenditore, freno, macchinista, fuochista, abile conducente, ecc. — (6) Aiutante, infermiere, porta-ferito, scalcia, ecc. Nel genio queste indicazioni sono messe soltanto per gli operai destinati al ministero

porta-ferito (nel solo caso che abbia riportata l'idoneità nella istruzione del corpo), conducente, arcionista. — (4) Abile conducente, operaio di laboratorio, operaio di batteria, telemetrista, areonauta, abile elettricista, capo stazione ferroviario, capo manovra, capo conduttore, guarda- — (7) Panettiere, mugnaio, macellaio, meccanico. — (8) In legno, ferro, cuoio, armi, ma- o che hanno effettivamente lavorato nei laboratori.

G. — Conto del corredo durante la ferma

AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente quadro serve ai corpi per la registrazione degli oggetti di corredo che vengono distribuiti agli uomini nel corso della ferma.

Per le reclute state arredate dai distretti, l'intavolazione del quadro sarà fatta egualmente dai corpi riportandovi gli oggetti risultanti dal quadro *F.*

§ 2. — Quando un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione (che corrisponde alla data della nuova distribuzione), si segnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più o in meno.

§ 3. — Per i minuti oggetti per i quali non è fissata la durata, si indicherà soltanto la data delle distribuzioni e delle rinnovazioni.

§ 4. — Nel caso che nella prima vestizione gli uomini abbiano conservato camicie, mutande od altre robe proprie che possono essere usate anche nella divisa militare, si noteranno pure queste robe, escludendo però quelle che eccedessero la quantità degli oggetti regolamentari fissata come dotazione individuale.

Per i detti capi di vestiario, non dovendosi calcolare la durata, basterà indicare, come data di distribuzione, la data della vestizione, ponendo nella colonna accanto alla sigla P. P. (proprietà personale) per distinguerli dagli altri.

§ 5. — La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.
Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli stati surrogati, e quindi messi fuori di servizio, o ritirati per congedo o per altre cause, il mese cominciato si calcola come mese compiuto.

§ 6. — Per i capi di corredo della stessa specie assegnati in numero di due o più (*camicie, mutande, scarpe, ecc.*), per essere usati alternativamente si stabilisce la durata multipla, cioè il doppio o il triplo della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni paio di *scarpe rinforzate di 1ª classe* essendo fissata in mesi 12, la durata multipla per le scarpe di tali classe è di 12×2 , cioè mesi 24.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca, dagli individui con robe proprie.

§ 7. — Per gli oggetti di classi diverse la durata multipla è sempre calcolata in rapporto da ogni singola classe. Così per un soldato che riceva due paia di scarpe rinforzate, uno di 1ª classe ed uno di 4ª classe, la durata del primo paio resta fissata in mesi 24 e la durata del secondo paio in mesi 6.

§ 8. — Per le scarpe e gli stivalini assegnati ai sottufficiali, in taluni corpi, ed ai musicanti, si stabilirà la durata multipla come se si trattasse di calzatura della stessa specie.

§ 9. — Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nei precedenti paragrafi, si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni s'intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi al primo iscritto della classe inferiore.

§ 10. — In caso di mobilitazione, per gli uomini già sotto le armi appartenenti a reparti mobilitati, le distribuzioni di oggetti di corredo continueranno ad essere registrate, durante la campagna, nel presente quadro, ma senza che più occorra dimostrarne la durata.

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
						in più	in meno
Asciugatoi	1 DIC 1915						
Berretti da fatica . . .	1 DIC 1915						
Berretti di panno grigio verde	1 DIC 1915						
Berrettini per scuderia							
Borracce con co- reggia	1 DIC 1915						
Borse complete per pulizia	1 DIC 1915						

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
						in più	in meno
Camicie	1 DIC 1915						
	1 DIC 1915						
Cappucci di lana . . .	1 DIC 1915						
Cappotti*							
Chepì**							
Coperture da							
Cordoni per bersa- glieri							

* Oppure: Mantelline o Pastrani. — ** Oppure: Cappelli. Colbacchi, Elmi, Berretti di panno turchino impermeabilizzato.

G. — Conto del Corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Coreggie per pantaloni	1 DIC 1915					
Coreggie per pastrani						
Coreggie porta-gavetta e valigia . . .						
Coreggie porta-valigia						
Cravatte di lana per collo	1 DIC 1915					
Cravatte di tela per collo	1 DIC 1915 1 DIC 1915					
Cucchiari	1 DIC 1915					

G. — Conto del Corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Farsetti a maglia	1 DIC 1915					
Fasce di lana	1 DIC 1915					
Fasce di panno (mollettiere)	1 DIC 1915 1 DIC 1915					
Fazzoletti	1 DIC 1915 1 DIC 1915					
Fodere per gavette	1 DIC 1915					
Gambali (paia)						
Gavette { serie n.	1 DIC 1915					
{ serie n.						

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Ginocchielli						
Giubbe di panno gri- gio-verde	1 DIC 1915					
Giubbe di panno tur- chino						
Giubbe di tela						
Guanti (paia)	1 DIC 1915					

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)	
					Durata percorsa in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Maglia di lana	1 DIC 1915					
Mutande	1 DIC 1915 1 DIC 1915					
Nappine	1 DIC 1915					
Pacchetti per medica- zione						
Paletti per teli per tenda	1 DIC 1915 1 DIC 1915					
Panciotti di panno grigio-verde	1 DIC 1915					

G. — Conto del Corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
						in più	in meno
Pantaloni di panno	1 DIC 1915						
Pantaloni di tela	1 DIC 1915						
Parti di bastoni per teli da tenda (paia) o bastoni per tende sistema <i>Bucciantini</i> (numero)	1 DIC 1915 1 DIC 1915						
Pennacchietti per							
Penne per colbacchi							

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
						in più	in meno
Pezzuole per piedi (paia)	1 DIC 1915 1 DIC 1915 16 MAR 1916						
Piastrino di ricono- scimento							
Sacchetti per cartucce	1 DIC 1915						
Sacchetti per gallette per una razione	1 DIC 1915 1 DIC 1915						
Sacchetti per gallette per mezza razione							
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori d'uso	1 DIC 1915						
Sacchetti per le ra- zioni di sale							



G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno
Scarpe (1) (paia)	1 DIC 1915					
Scatolette pel nero da scarpe	1 DIC 1915 7 MAR 1916					
Soggoli per chepi cappelli o coibacchi						
Sottopiedi per uose o per pantaloni (paia)						

(1) Oppure: *stivaletti*.

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
				Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
					in più	in meno
Spazzole	1 DIC 1915 7 MAR 1916					
Speroni (paia)						
Tasche per pane (1)	1 DIC 1915					
Tazza di latta	1 DIC 1915					
Treccie per	7 MAR 1916					
Teli per tenda	1 DIC 1915					

(1) Oppure: *Tasche di tela impermeabile*.

**H. — Distribuzioni di oggetti di corredo
nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. P.	
				Quantità
	Asciugatoi			
	Berretto di panno con fregio			
	Berretto per fatica			
	Borraccia con correggia			
	Borsa completa per pulizia			
	Camicie di cotone (o di flanella o maglie di lana)			
	Cappotto (con fregi da spalline)			
	Cappuccio di lana			
	Cepi (con nappina e fregio o Cappello completo)			
	Colbacco o Elmo			
	Coreggia da pantaloni			
	Coreggie da pastrani			
	Coreggie porta-gavetta e valigia			
	Coreggie porta-valigia			
	Coreggiuole da zaini			
	Cravatte di lana per collo			
	Cravatte di tela per collo			
	Cucchiaio			
	Distintivi da (paia)			
	Farsetto a maglia			

**H. — Distribuzioni di oggetti di corredo
nei richiami per mobilitazione.**

DATA della distribuzione	OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Indicazione per gli oggetti di P. P.	
				Quantità
	Fasce di lana			
	Fasce di panno grigio-verde			
	Fazzoletti			
	Gambali di cuoio (paia)			
	Gavette (serie n.)			
	Giubba di panno			
	Giubba di tela			
	Guanti di lana (paia)			
	Mantellina			
	Mutande			
	Pacchetti per medicazioni			
	Paletti per tela da tenda			
	Panciotto di panno grigio-verde			
	Pantaloni di panno			
	Pantaloni di tela			
	Parti di bastoni per teli da tenda			
	Pastrano			
	Pezzuole per piedi (paia)			
	Piastrino di riconoscimento			
	Sacchetti per cartucce			
	Sacchetti per gallette			

A lui spetta di tutelare le nostre leggi e le nostre istituzioni, e di far guerra ovunque gli venga ordinato dal Sovrano per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della Patria.

La Bandiera.

La bandiera è un emblema di onore consacrato dalla religione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti gloriosi del Corpo e gli individui che vi presero parte ed eccita in lui sensi di nobile emulazione.

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono custodirla con somma sollecitudine e difendere, a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali n'è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.

Il militare in congedo darà prova di educazione civile e militare e di devozione all'esercito ed alla Patria salutando sempre la bandiera o lo stendardo dei reggimenti che incontrerà per via, ed i superiori dai quali direttamente dipendeva mentre si trovava alle armi.

La disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciascun membro della gerarchia militare. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito, e il primo dovere del militare di ogni grado.

Dalla disciplina gli eserciti traggono anima e vita, perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali, ed è vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dai suoi doveri, qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

Il giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi, e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito, si macchia di infamia e viene in obbrobrio a' suoi compagni d'armi ed a' suoi concittadini.

Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla patria il suo tributo di militare, deve adattarsi subito e volenterosamente alle esigenze della sua nuova condizione ed attendere con animo lieto e con diligenza al servizio.

Armato per la difesa del Re e della Patria, deve sentirsi ispirato a sentimenti elevati pari a tale suo nobile compito.

Ogni suo atto deve perciò essere informato alle leggi dell'onore ed alla pratica delle virtù militari, che consistono nel profondo sentimento del dovere e nel respingere tutto ciò che è incompatibile colla dignità dell'uomo.

Nel rispetto delle leggi dello Stato e nell'osservanza dei doveri civili egli deve essere d'esempio agli altri cittadini.

In qualsiasi circostanza deve mostrarsi educato, benevolo e cortese verso i concittadini ed essere sempre pronto a soccorrere chiunque versi in pericolo. Armato unicamente per la difesa della Patria e del Trono, il militare non deve usare delle sue armi ad altro fine, ed egli commetterebbe una viltà quando abusasse delle armi in soprusi e prepotenze contro persone inermi.

Grave colpa commetterebbe prendendo parte qualsiasi ad assembramenti o manifestazioni di partiti politici come pure a tumulti, disordini o violenze d'ogni specie.

Ubbidienza e zelo nel servizio, temperanza, delicatezza, punto d'onore, generosità, lealtà, franchezza e benevolenza ai compagni d'armi, fiducia illimitata nei capi, pazienza, abnegazione, devozione e amore al Re e alla Patria, e coraggio a tutta prova sono altrettante virtù che devono fregiare chiunque ha l'onore di vestire la divisa militare e di appartenere all'esercito.

Il soldato poi non deve mai stare in ozio, sorgente di vizi e di molti mali.

In ogni tempo e luogo potrà occuparsi utilmente colla lettura di un buon libro, e trovare in essa ricreazione, consiglio ed incoraggiamento.

Il militare deve sovente scrivere ai propri genitori. Questo, oltrechè essere stretto dovere, è anche uno dei migliori mezzi che consoli e sollevi l'animo.

Nello scrivere il soldato deve evitare ogni notizia esagerata e tanto più di dire cose non vere intorno al proprio stato per non allarmare i parenti e screditare le istituzioni militari.

Spirito di corpo.

I militari di uno stesso corpo devono considerarsi come membri della stessa famiglia, epperò trattarsi gli uni gli altri con reciproca fiducia e cordialità, ed in ogni occorrenza prestarsi scambievolmente assistenza e conforto.

Il militare deve avere gelosa cura della riputazione e dell'onore del suo corpo come dell'onore e della riputazione propria, e non solo deve astenersi da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poco pregio, ma adoperarsi per tutto quanto può accrescerne il lustro. E se, sciaguratamente, alcuno mancasse all'onore della divisa, l'opinione dei suoi camerati deve condannarlo e respingere la solidarietà del suo fallo.

Dalla buona armonia tra i militari di un corpo e dalla comune loro sollecitudine a mantenere intemerata la fama e le

nobili tradizioni deriva quella salda fiducia di un corpo nella propria virtù che chiamasi *spirito di corpo* e che n'è la forza ed il più giusto vanto.

Spirito militare.

I sentimenti d'affetto e di riguardo, che il militare ha per il proprio corpo, deve pure estenderli a tutti gli altri corpi dell'esercito. Figli dello stesso paese, soggetti alle medesime leggi ed armati per lo stesso fine di difendere la Patria ed il Trono, fra tutti i soldati di un esercito deve regnare costantemente quella stima e quella simpatia vicendevoli, che ben s'accordano con una lodevole e proficua emulazione. In ciò e nella stima che ciascun militare deve sentire dell'assisa sua consiste lo *spirito militare* che è la forza morale, l'anima dell'esercito.

Buona condotta.

L'osservanza esatta e coscienziosa dei premissi doveri generali e di tutti quelli particolari, che i vari regolamenti prescrivono e dei quali ogni militare è tenuto a procacciarsi la conoscenza per quanto può riguardarlo, costituisce la *buona condotta*.

La buona condotta è obbligo del militare verso la Patria, l'unico mezzo ond'egli può cattivarsi e conservare la stima e la benevolenza de' suoi capi e de' suoi camerati ed acquistare distinzioni e gradi; e gli tornerà poi sempre di giusto orgoglio ed anche di giovamento, quando sarà rientrato nella vita privata.

Colla cattiva condotta invece il soldato incorre ne' castighi, nelle pene e qualche volta anche in sciagure irrimediabili; si attira il discredito e perde l'affetto de' suoi superiori e de' suoi compagni; si rende pesante ed odiosa la vita; ed il giorno in cui viene congedato dal servizio militare la taccia di cattivo soldato avrà per lui effetti irreparabili anche nella vita privata.

Igiene.

Chiamato a compiere il più alto e più ambito dovere che possa spettargli, quello di combattere per la Patria e pel suo Re, il soldato deve accudire scrupolosamente alla conservazione della propria salute, per essere sempre in grado di adempiere bene tale glorioso dovere e di coglierne l'ambito premio: la soddisfazione dell'animo proprio.

Egli terrà perciò sempre ben presenti questi brevi ricordi di igiene, seguendone scrupolosamente tutti i precetti che sono dettati per difenderlo dalle influenze dannose speciali, alle quali egli è soggetto specialmente in campagna, ricorrendo senza indugio all'ufficiale medico, non appena avverta fiacchezza, poco appetito, febbre o disturbi di qualsiasi genere, specialmente intestinali.

Le prescrizioni da osservarsi consistono principalmente nella nettezza del corpo, nella temperanza e in certi riguardi nelle vestimenta e nei cibi.

Cure personali.

La nettezza del corpo, che è un dovere dovunque, è tanto più necessaria in campagna.

Il soldato sappia perciò fare uso giudizioso dell'acqua che avrà a sua disposizione per lavarsi giornalmente faccia, testa, collo e possibilmente tutta la persona. Se l'acqua sarà molto scarsa, se ne servirà imbevendo l'asciugamano.

Egli dovrà specialmente lavarsi di sovente le mani, e possibilmente sempre prima di mangiare: le mani sporche possono imbrattare il pane e gli altri alimenti con sostanze nocive, che sono la causa più frequente delle malattie infettive.

In modo speciale dovrà lavarsi gli occhi dopo le marce e dopo lavori alle trincee o agli accampamenti, ma ciò dovrà sempre fare con l'acqua da bere, e dopo essersi lavate le mani.

Cura speciale dovrà anche avere per i piedi, per prevenire

escoriazioni e piaghe che sarebbero favorite dalla mancanza di pulizia e dal sudore, e che basterebbero a paralizzare ogni sua buona volontà.

Terrà sempre corte le unghie delle mani e dei piedi, specialmente le prime, perchè il sudiciume accumulato sotto le unghie contiene sovente germi di malattie.

Vestiario.

Il soldato deve sempre aver cura dei suoi indumenti. Essi oltrechè renderlo bello e fiero della divisa che indossa, gli sono di riparo alle tante influenze dannose che insidiano la sua salute.

Essi lo difendono dal freddo e dal caldo eccessivi, dall'azione del sole troppo cocente, dall'aria troppo fredda, e dalla polvere che il vento solleva.

Durante la notte, in modo speciale, il soldato dovrà coprirsi bene, per non incorrere nei danni prodotti dai bruschi abbassamenti di temperatura.

Non dovrà dimenticare mai di portare sul ventre la fascia di lana: essa è il miglior preservativo dalle malattie intestinali.

La forma degli abiti non dovrà mai essere alterata a danno della libertà del respiro e dei movimenti: tutte le parti del vestiario devono essere comode e soprattutto si dovrà evitare di stringere il collo con la cravatta, il ventre con la cinghia dei pantaloni ed il collo del piede con i legacci delle mutande e della calzatura, in modo che nulla impacci la respirazione, i movimenti dei muscoli e il corso del sangue.

Non saranno mai troppe le cure che si avranno nella scelta di una calzatura bene adatta, cioè nè troppo larga, nè troppo stretta: la prima espone i piedi al freddo, all'umido e rende facili le scorticature e le distorsioni: la seconda è dopo breve cammino causa di doglia e di escoriazioni, e predispone ai calli: motivi pei quali in guerra e nelle lunghe marce parecchi entrano all'ospedale. Sapendosi poi che il piede si allunga e si allarga camminando, le scarpe si debbono scegliere alquanto più larghe e più lunghe del piede in riposo.

La buona manutenzione delle scarpe è di capitale importanza: son esse che permettono al soldato di marciare agevolmente e di giungere in buone condizioni sul luogo di combattimento.

Quando le scarpe sono inzuppate di acqua, bisogna farle asciugare all'aria e non al fuoco, riempiendole prima di fieno o di paglia, affinché l'acqua non le indurisca, ed ungerle frequentemente con grasso.

Anche la biancheria dovrà essere sempre tenuta ben pulita, lavandola il più sovente possibile: sarà resa così più facile la traspirazione del corpo, che concorrerà ad assicurarne la salute; e si eviteranno, in caso di ferite, le facili infezioni di queste. Le pezzuole da piedi dovrebbero poi essere lavate giornalmente.

Vitto e bevande.

Il nutrimento ripara al dispendio delle nostre forze; ma se eccessivo, le paralizza.

La sobrietà, che è sempre una virtù, è indispensabile per la salute, specialmente in guerra.

La razione che si dà al soldato corrisponde al consumo del suo organismo; ogni cosa di più che egli prenda per soddisfare la golosità o bisogni non reali, costituisce un pericolo, o peggio un danno.

Il soldato si astenga perciò dall'acquistare alimenti qualsiasi dai venditori ambulanti, specialmente scatole di cibi in conserva, salumi, formaggi e commestibili consimili; ed in ogni caso, prima di acquistare qualche vivanda, osservi bene come è custodita, astenendosene, quando si avveda che non sia protetta dalle mosche: le mosche sono frequentemente il veicolo di gravi malattie infettive, di quelle particolarmente che possono infierire fra le truppe.

Eviti sempre il mangiare verdure crude, se non dopo averle ripetutamente e scrupolosamente lavate con acqua da bere. Si guardi non meno dal mangiare frutta acerbe; esse sono sempre causa di diarrea, e se mangerà frutta matura, sappia limitarsi nella quantità, le sbucci sempre con le mani pulite, e le lavi accuratamente con l'acqua da bere.

Protegga dalle mosche il suo pane ed ogni cibo che deve consumare, nonchè la sua gavetta.

La pulizia della gavetta, della tazza, della boraccia, dovrà sempre essere fatta scrupolosamente; tali oggetti non dovranno mai essere sciacquati con altra acqua che non sia quella da bere.

Rifugga poi in modo assoluto dall'uso di bevande spiritose, come l'acquavite e tutti gli altri liquori, che sono un vero veleno, veleno tanto più potente quanto maggiore è la quantità di alcool che tali bevande contengono.

Si ricordi che la bevanda migliore e che meglio disseta e ripara le perdite del nostro corpo è pur sempre l'acqua pura, ma beva esclusivamente quella che gli si distribuisce o che gli si permette, tanto più quando si ritenga necessario dalle Autorità superiori la filtrazione dell'acqua o l'ebollizione o la sterilizzazione di essa con sostanze medicamentose.

Se vorrà renderla più gradevole, potrà correggerla con succo di limone, con caffè, con thè, con aceto o con sciroppi aciduli di limone, lampone od altri simili, della cui bontà egli sia però ben sicuro.

Non mangi e non beva mai nulla di ciò che potrebbe trovare abbandonato dal nemico; e prima di usare l'acqua delle località dove arriva, lasci che i suoi superiori ne accertino la bontà.


Alloggiamenti.

Le tende e le baracche, rappresentano in guerra la casa che protegge il soldato: egli ne abbia quindi cura come della casa propria.

In esse l'ordine, la pulizia, la buona ventilazione, devono essere assicurate per garantirne la salubrità.

Il soldato dovrà perciò allontanare da esse scrupolosamente tutte le immondizie; non ingombrarne lo spazio, già ristretto, con oggetti inutili e sudici, o col tenere in disordine i suoi oggetti di corredo: dovrà favorirne la frequente aereazione, sollevando opportunamente qualche telo della tenda, o aprendo le porte e le finestre della baracca.

Dovrà evitare in modo assoluto di insudiciare il terreno, sia dentro che attorno a tende o baracche, nonchè insudiciare la



paglia o la branda che costituiscono il suo letto; non dovrà mai gettare in terra i rifiuti del rancio, che attirano mosche ed insetti di ogni genere, diventando fomite d'infezioni.

Il pagliericcio o la branda dovranno essere portati ogni giorno all'aperto; il sole è un grande purificatore.

Sempre quando lo potrà, dovrà smontare la tenda e cambiarle posto: od almeno lasciare che il sole purifichi il terreno dove essa è piantata.

Se il soldato non avrà giaciglio o branda stenda sempre, alla notte la sua coperta sul terreno, per non soffrire l'umidità.

Questa precauzione sarà tanto più necessaria quando il soldato deve pernottare nelle trincee, per le quali si devono osservare ancora più scrupolosamente tutte le prescrizioni suaccennate per le tende e le baracche.

Non soddisfi mai i suoi bisogni corporali fuori delle latrine che furono preparate all'uopo: se farà altrimenti, non soltanto verrà meno alle leggi della decenza, ma sarà causa d'inquinamento del suolo, con pericolo gravissimo della salute propria e di quella altrui; si rifletta che gli escrementi umani, lasciati scoperti sul terreno, attirano le mosche, che se ne cibano e li riportano poi con le loro zampe e con la loro proboscide, sulle vivande e sugli oggetti personali, oppure, essiccati e polverizzati dal vento, gli escrementi stessi penetrano nella bocca e nei polmoni, causando così malattie gravissime, mortali, per i germi delle infezioni che contengono.

Ogni volta che avrà soddisfatto i suoi bisogni, il soldato dovrà perciò coprirli con terra; ed a questo scopo, quando si reca a soddisfarli sarà utile che porti seco la vanghetta.

Malattie veneree.

Le malattie veneree più gravi sono la sifilide e la blenorragia. Colpiscono la pelle, le mucose, gli organi interni, cagionando malattie talvolta mortali.

Il malato di sifilide o blenorragia deve ricorrere subito al medico per evitare le conseguenze di gravi malattie per sè, e la possibilità di contaminare gli altri con contatti sessuali, o per altre vie non sessuali, talvolta anche a sua insaputa.

Trattandosi di malattie eminentemente contagiose, si asterrà dai rapporti sessuali; e nelle manifestazioni della sifilide dovrà anche astenersi dal baciare qualsiasi persona e dall'uso promiscuo di utensili da tavola o d'uso personale, come bicchieri, cucchiari, forchette, fazzoletti, tovaglioli, pennelli da barba, pipe, strumenti musicali da fiato, e in genere di qualsiasi altro oggetto che possa essere stato in contatto specialmente delle labbra.

La sifilide si può trasmettere anche involontariamente alla propria moglie, e per eredità ai figli, i quali se non muoiono, come ordinariamente avviene, trascinano l'esistenza miseramente, sono incapaci al lavoro e portano per tutta la vita l'impronta della malattia dei genitori. Per tal motivo il sifilitico non dovrà contrarre matrimonio se non dopo 3 o 4 anni di cura continua e fatta da medici, non da empirici.

La blenorragia, per quanto sembri un'affezione leggiera, può avere delle conseguenze gravissime e dar luogo a malattie lunghe e tormentose delle vie urinarie, e lesioni dei testicoli che possono raggiungere anche un tal grado da rendere impossibile l'aver figliuoli, nonchè a gravi lesioni degli occhi che possono portare anche alla cecità; e per quest'ultimo fatto il blenorragico avrà gran cura di non toccarsi gli occhi colle dita e con biancherie sporche della secrezione blenorragica.

Quando l'individuo è alterato dal vino o dai liquori è più soggetto a prendere tali malattie.

Il soldato abbia presente inoltre che ogni spreco di forza nervosa, dannoso in ogni luogo ed in ogni tempo, è pericoloso più che mai in guerra.

Sappia però egli resistere ai suoi istinti, ai desideri sessuali per conservare tutto il suo vigore e per non subire l'onta delle malattie veneree causate dalla prostituzione; esse lo farebbero mancare al più sacro dei suoi doveri, quello cioè di conservarsi sempre in grado di combattere per il suo Re e pel suo Paese.

E ad ogni modo, prima di congiungersi con donne di malaffare prenda sempre, almeno, quelle precauzioni che gli sono suggerite da chi ha cura della sua salute.

Malattie infettive.

Le malattie gravi che più facilmente possono colpire il soldato sono il tifo, la dissenteria, la malaria.

Per preservarsi dal tifo e dalla dissenteria valgono specialmente le norme date per i cibi, le bevande, la pulizia personale, della gavetta, dell'accampamento.

Per il tifo la misura più efficace di preservazione è la vaccinazione antitifida alla quale perciò il soldato dovrà sottoporsi volenterosamente senza impressionarsi dei leggeri disturbi, che possono talora susseguire momentaneamente, senza mai rivestire carattere di importanza.

E all'occorrenza dovrà non meno sottoporsi senza riluttanza a tutte quelle altre vaccinazioni che potessero essere imposte dalla necessità.

Per la malaria, il soldato dovrà prendere scrupolosamente il chinino, quando gli sarà distribuito a scopo preventivo, ed usare contro le zanzare i mezzi di difesa che gli verranno dati, procurando di tenere coperti, di notte, il viso e le mani.

Tubercolosi.

La tubercolosi o tisi polmonare è una malattia molto diffusa e grave che si trasmette specialmente colle secrezioni che escono dalla bocca, le quali contengono i germi della malattia.

La trasmissione può avvenire per mezzo delle goccioline di liquido proiettate dalla bocca dei tisici nell'atto del tossire, dello starnutare, del parlare o per mezzo degli sputi essiccati e polverizzati, i quali mescolati colla polvere dell'aria penetrano nei polmoni degli individui sani durante l'atto della respirazione; perciò si deve sputare soltanto nelle sputacchiere apposite che sono collocate negli anditi, nelle camerate, nelle sale, ed usare ogni riguardo perchè le medesime non si rompano o non si versino.

Tutti gli eccessi d'ogni genere, fra i quali l'abuso dell'alcool predispongono alla malattia.

Alcoolismo.

L'uso degli alcoolici è tutt'altro che necessario all'uomo; esso non costituisce quella sorgente di energia che generalmente si crede. La sua azione è passeggera, ed al momentaneo eccitamento del sistema nervoso succede presto uno stato inverso di debolezza fisica e morale.

Sono nocivi tanto il vino preso in forte e continuata quantità, quanto i liquidi spiritosi più o meno puri del commercio (cognac, rhum, acquavite, grappa, branda, ecc.).

I danni sono peggiori quando all'alcool sieno aggiunte delle speciali essenze, come avviene per certi liquori o bibite speciali, quali l'assenzio, il bitter, il vermouth, l'anice, ecc. nel quale caso all'azione dannosa dell'alcool si aggiunge anche quella tossica delle essenze stesse.

Gli alcoolisti soccombono in gran numero alla tubercolosi: popolano i manicomi, danno un gran contingente ai delitti ed ai crimini, costituiscono un danno economico per la società, ingombrando gli ospedali, i ricoveri e le prigioni.

La razza decade, diminuiscono le nascite nelle popolazioni dedite all'alcool, sia perchè le gravidanze non giungono al termine, sia perchè i fanciulli che nascono offrono tanto fisicamente che moralmente una grande debolezza, o anche delle vere alterazioni nervose (neurosi, idiozia, epilessia) che li rendono in seguito inatti a propagare la specie.

Da tutte queste terribili conseguenze di un abuso facilmente evitabile derivano la miseria, l'infelicità delle famiglie e spesso il disonore.

Fumo.

Lo smoderato fumare danneggia la salute. Il masticare tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

Marce.

Nelle marcie conviene osservare le seguenti prescrizioni igieniche: avere la boraccia piena d'acqua di buona qualità, alla quale sarà ottima cosa, quando si possa, mescolare caffè, vino od aceto. Non mangiar frutta acerba o altri cibi nocivi; nè bere liquori spiritosi, anche nelle giornate fredde. Quando si è in traspirazione, per quanta sete si possa avere, bisogna limitarsi a risciacquare la bocca inghiottendo dell'acqua a piccoli sorsi e a intervalli. Anche dopo riposato non conviene berne nè troppa quantità, nè troppa fredda. E' un errore il continuare a bere finchè non si senta dissetato, perchè l'acqua mette un certo tempo a produrre dopo la sua ingestione, la sensazione della sete appagata.

Se durante una marcia si sente la bocca arsa e non si ha acqua da bere, o si vuole giustamente evitare di bere troppo, si tenga in bocca una pagliuzza, un fuscello; la sete sarà così momentaneamente calmata.

Trovandosi in sudore o riscaldato da lunga marcia o da altra fatica, non sbottonarsi subito e tutto ad un tratto le vestimenta, nè scoprirsi il capo, salvo il tempo per asciugare il sudore, nè star fermi senza cambiarsi, nè esporsi alla corrente d'aria, nè lavarsi con acqua fredda; astenersi insomma da tutto ciò che espone a repentina soppressione della traspirazione; curare particolarmente i piedi, ripulirli e lavarli dal sudore e dalla polvere; ciò, ben inteso, dopo un certo riposo e dopo cessata la traspirazione: sarà anche utile di ungersi i piedi di sego o di quelle polveri medicinali che saranno prescritte dal medico, specialmente dove siavi pericolo di escoriazioni.

Quando il soldato siasi di molto impolverato nella marcia o nell'esercitazione, giunto alla tappa, ovvero ritornato in caserma, bisogna si netti gli occhi dalla polvere, che può essere causa d'irritazione o d'oftalmia, col mezzo di leggere espersioni d'acqua, e sarà pur bene si lavi leggermente la faccia e la bocca.

Non trasgredendo a nessuna di queste massime, il soldato potrà conservarsi sano e forte, e ritornare a casa sua, in seno alla propria famiglia, fatto anche più robusto, soddisfatto e

superbo dell'opera compiuta, di aver così contribuito alla gloria ed alla grandezza della Patria.

Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi senza permesso, dal proprio drappello; se isolato deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private, astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti o non possa pagare, giacchè ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per il militare.

Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al Comando del Distretto militare ed in difetto di questo al Comandante dei carabinieri reali, ovvero al Sindaco se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale se occorre.

Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in perfetto stato, e così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocchè da ciò dipende la sua resistenza e la conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene, e non dargli da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere appena accortosene, deve fare immediatamente rapporto ai superiori. Qualora si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'autorità militare o al sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi punizioni; colui che lo sciupa scientemente o lo danneggia per brutalità cade sotto la giurisdizione penale.

La uniforme militare.

È stretto dovere del soldato di curare e di vestire sempre la propria uniforme nel modo prescritto; perocchè chi si mostra in pubblico colla divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulito e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo; allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

È però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il buon soldato cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria; e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano perchè de' suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercito possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più sagge disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni delle truppe;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare i disagi e le privazioni, mentre che il valore non ne è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo d'ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anzichè mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplina e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

E così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'*alt* neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa, se non vengono severamente represses, sono quasi sempre origine di più gravi atti d'indisciplina, e commetterebbe gravissima mancanza il superiore che le tollerasse.

La paura è una malattia contagiosa e rapidissima, che in un momento può guadagnare masse d'individui, per la viltà di uno solo. E quindi mestieri guardarsi in ispecial modo dal lasciarsi vincere dal timor panico. Il soldato che fugge senza nemmeno sapere il perchè, non solo compromette la propria esistenza, ma cade anche nel ridicolo sotto il punto di vista dell'amor proprio militare, e pregiudica seriamente la reputazione del proprio corpo.

Il buon soldato deve attendere con calma e fiducia il segnale del combattimento, ed entrare animosamente nella battaglia non avendo di mira che la vittoria. Dio protegge i valorosi, e coloro che combattono generosamente il più delle volte hanno in aiuto la fortuna.

In qualunque luogo di combattimento il soldato sia posto, si immagini che quello sia la patria, la sua casa, e non receda mai di un sol passo. Il militare deve essere persuaso che la resistenza offre maggiori probabilità di salvezza che la fuga, perchè degli uomini che stanno fermi e combattono pochi se ne perdono, mentre invece di quelli che fuggono è piccolissimo il numero di quelli che si salva. La morte si attacca ai passi dei fuggenti, e guai oggi a chi volge le spalle! È allora che l'efficacia delle armi a retrocarica si spiega con tutta la sua potenza, perchè il nemico, non più obbligato e ripararsi, è perfettamente libero in tutti i suoi movimenti, semina inesorabilmente la morte.

Accade qualche volta che gruppi od individui isolati, i quali hanno dalla prima linea vilmente abbandonato il combattimento, onde coprire la loro vergogna, vanno spargendo voci allarmanti sulle sorti del loro capo e dei loro compagni. Sono menzogne che dobbonsi sprezzare; ma, ammesso pure che fosse il vero, chi è risoluto e determinato a vendere caramente la vita e fare il suo dovere, non deve curare più le cattive notizie.

Il soldato insomma, entri in campagna colla ferma volontà di compiere il suo dovere, fiducioso nei suoi capi, in sè e nei compagni, e nelle proprie armi, ed allora avrà fatto tutto quanto stava in lui per rendere più probabile e più facile la vittoria; e combatta nella fiducia che se egli sarà ferito, riceverà con scienza ed amore tutte le cure e l'assistenza richiesta. Potendo però questa tardare ed essendo invece preziosa una pronta medicazione della ferita per ripararla da ogni causa di infezione il soldato dovrà servirsi tosto del suo pacchetto di medicazione che per questo dovrà gelosamente conservare.

Al pacchetto di medicazione va unita una fialetta di tintura di iodio, che è il migliore preservativo dalle infezioni; e il soldato dovrà servirsi e di questa fialetta e del pacchetto di me-

dicazione, come è detto nella istruzione stampata ed apposta sopra il pacchetto e il tubetto.

Cercherà per quanto sarà possibile di non toccare la ferita con le sue mani, che necessariamente durante il combattimento non potranno essere pulite.

Doveri del soldato in licenza.

I sottufficiali possono, durante la licenza, vestire l'abito borghese, mai però quando la licenza venga usufruita nel luogo di residenza del corpo, comando, ufficio, e distaccamenti dipendenti, al quale appartengono.

I sottufficiali in viaggio sulle ferrovie o sul mare debbono vestire l'uniforme, eccettuati i marescialli i quali possono vestire l'abito borghese.


I militari di truppa che si trovano in licenza per convalescenza in seguito a rassegna e quelli che durante la licenza debbono attendere ai lavori di campagna o all'esercizio di qualche arte, professione o mestiere, devono vestire l'abito borghese.

Vestendo la divisa militare, essi osserveranno strettamente le disposizioni sull'uniforme prescritte dal regolamento, e quelle speciali pel presidio ove dimorano.

Il militare in licenza deve tenere in ogni circostanza una condotta regolare e decorosa, come se fosse al corpo: avvertendo che egli si trova durante tale tempo sotto la vigilanza espressa delle autorità militari locali, e sotto quella dei carabinieri reali.

Il *biglietto di licenza*, che il militare riceve nel dipartirsi dal suo corpo, serve a provare la legittimità della sua assenza dal corpo cui appartiene. Egli perciò giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza, deve presentare personalmente questo biglietto al comando del distretto militare, se vi ha sede, ed in caso diverso al comandante locale dei carabinieri onde lo munisca del *Visto* e mostrarlo inoltre ad ogni richiesta dei carabinieri reali.

Il militare, che non osserva le suddette prescrizioni o tiene cattiva condotta, è rinviato al proprio corpo, o, secondo il caso, tradotto in arresto.



Tornando al corpo, il biglietto di licenza deve essere consegnato al maresciallo della compagnia.

I militari in licenza si rivolgono al comando del distretto militare ove si trovano, per qualsiasi loro occorrenza di natura militare, e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernano.

Il militare che, finita la licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il corpo, deve entrare in un ospedale. Perciò se trovasi in città, o vicino a città ove siavi un ospedale militare, egli vi si presenta; in caso contrario, si presenta al Sindaco richiedendo di provvedere per la sua accettazione in uno spedale civile.

Se la malattia è di tanta gravità da non permettere il trasporto ad uno ospedale, il militare deve far pervenire in modo sicuro, per via del Sindaco, una fede in carta libera, del medico curante, (possibilmente militare) al comandante del distretto militare, se egli si trova nel capoluogo del distretto od in prossimità, od altrimenti alla Stazione dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

Perdurando la malattia, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni. Il valore delle fedi di malattia è computato dalla data del rilascio di esse, ancorchè la licenza non sia scaduta.

Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone cada ammalato, si regola come è detto sopra, per essere ricevuto in un ospedale.

La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che durante la licenza uno dei genitori, o la moglie, venga a morire; in tal caso la proroga è chiesta per via del comando del distretto militare, all'autorità che ha dato la licenza.

Le autorità militari e civili hanno l'obbligo di far tradurre al corpo coloro che eccedono la licenza senza autorizzazione.

Il militare, il corpo del quale mutasse di guarnigione durante la sua licenza, deve al termine della licenza medesima recarsi alla nuova stanza del corpo, e se il corpo, non vi fosse giunto e se si trovasse ancora per via, egli si presenterà al comandante del distretto militare, od in mancanza di questo al comandante del presidio, il quale lo farà aggregare ad un corpo della guarnigione sino all'arrivo del corpo.

Obblighi di servizio sotto le armi.

Il militare rimane in servizio sotto le armi sino a che, per fine di ferma o per qualsivoglia altra causa, acquisti diritto al congedo illimitato od al congedo assoluto.

E' però sospeso in ogni caso il congedamento al militare fino a che si trovi, in una delle seguenti posizioni:

a) stia scontando una punizione di arresti, di sala di disciplina o di prigione;

b) si trovi ascritto alla 2.^a classe delle compagnie di disciplina di punizione;

c) si trovi in carcere in attesa di giudizio, o stia scontando la pena della reclusione o del carcere militare.

In caso di mobilitazione, appena ne sia emanato l'ordine rimangono sospesi per tutti tanto il congedo illimitato quanto il congedo assoluto.

Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Giunto nel comune scelto per sua residenza, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al sindaco per far vistare il foglio di congedo illimitato e deporre le stellette. Finchè non adempie a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.

Il militare che smarrisce il foglio di congedo illimitato, può ottenerne una copia facendone domanda in carta libera al comandante del distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del sindaco.

Deve ricordare sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari o dal sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo od il libretto personale ogni qualvolta ne sia richiesto dalle autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questi documenti non possono mai essergli

tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal sindaco o dalla autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizioni superiori.

È libero di prender moglie senza che occorra la preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

Il militare di 1.^a o di 2.^a categoria che voglia recarsi all'estero prima del compimento del 28.^o anno di età, dovrà chiederne l'autorizzazione, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare dal quale dipende per fatto di leva indicandone i motivi, e ciò allo scopo di ottenere il passaporto.

Qualora invece abbia già compiuto il 28.^o anno, basterà che informi, per mezzo del sindaco, il comandante del distretto della sua partenza per una località estera.

Durante la permanenza all'estero dovrà tenere sempre informato il R. Console della sua dimora ed essere sempre pronto a tornare sotto le armi in caso di chiamata.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, se risiede nel regno deve chiedere, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto di essere sottoposto alla rassegna mensile; se risiede all'estero deve rivolgere identica domanda al R. Console.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il corpo, riparto, deposito o distretto al quale deve presentarsi dove giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che possa farsi luogo alla rassegna.

Il militare in congedo illimitato cessa normalmente da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39.^o anno di età.

Passaggio alla 2.^a o alla 3.^a categoria.

Il militare in congedo che, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, acquisti diritto di passaggio alla 2.^a o alla 3.^a categoria, può farlo valere, presentando i

necessari documenti al consiglio di leva, entro un anno dalla sopraggiunta modificazione. Se lascia trascorrere inutilmente tale termine, egli, per una espressa disposizione di legge, perde la facoltà di farlo valere e deve perciò rispondere a tutti i richiami della classe e categoria colla quale è stato arruolato.

Cambiamenti di residenza.

I militari in congedo possono liberamente cambiare residenza nel regno, ma hanno obbligo di notificare tali cambiamenti al comandante del distretto militare, per mezzo del sindaco non più tardi di 15 giorni da quello in cui il cambiamento è avvenuto.

I contravventori sono puniti, giusta l'articolo 5 della legge 7 luglio 1910 n. 407, con una ammenda estensibile da lire una a lire cinque.

Chiamate di controllo.

I militari in congedo hanno obbligo di rispondere alle chiamate di controllo che siano indette con pubblici manifesti dell'autorità militare. Essi debbono presentarsi all'autorità militare, od al sindaco nel modo che viene indicato dal manifesto.

Non presentandosi o non giustificando la loro mancanza, sono puniti con una ammenda estensibile da lire una a lire cinque.

Richiamo alle armi per mobilitazione.

Un pubblico manifesto di chiamata alle armi indica dove ed in quale termine di tempo i richiamati debbono presentarsi.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata è inammissibile per legittimare la mancata presentazione o l'indugio.

Pertanto i militari in congedo, residenti all'estero, hanno l'obbligo di incaricare i loro parenti di dare loro subito avviso alla chiamata.

Il militare richiamato ha l'obbligo di presentarsi al corpo o riparto cui appartiene, indicato nel suo foglio di congedo illimitato.

Qualora il corpo o riparto di presentazione disti venticinque o più chilometri, il militare, ove debba viaggiare per ferrovia o per mare, potrà presentarsi al Sindaco del comune ove risiede per farsi porre sul foglio di congedo o di riconoscimento il « visto per la partenza », per ricevere le richieste ferroviarie per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi dello Stato e per avere gli altri documenti e le somme eventualmente occorrenti per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

Qualora il militare debba impiegare per il viaggio *due* o più giornate, potrà avere dall'Ufficio comunale anche l'indennità di trasferta di lire 1,20 per ogni giornata di viaggio.

Il richiamato residente all'estero che rimpatria per rispondere alla chiamata può avere, presentandosi al Sindaco del comune di sbarco o di confine, i mezzi per proseguire il viaggio in Italia fino al corpo o riparto cui appartiene.

Il richiamato residente all'estero che per rimpatriare dovesse viaggiare per mare potrà ottenere, in determinati casi, rivolgendosi all'autorità diplomatica o consolare del luogo ove risiede, i documenti per il trasporto sui piroscafi a tariffa ridotta, ovvero gratuito se indigente.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito perde l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione ed è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è dichiarato disertore.

Se fosse malato, e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica da rinnovarsi di 10 in 10 giorni.

Se si trovasse all'estero non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo col l'esibire al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovare che, avuto riguardo al cammino da percorrere non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un circondario sia invaso dal nemico il militare in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesti di chiamata, deve immediatamente raggiungere la sede del corpo o distaccamento a cui ha obbligo di presentarsi, oppure, in ogni caso la sede del corpo o riparto più vicino.

Richiamo alle armi per istruzione o per altro motivo.

Il militare chiamato alle armi per istruzione o per altro motivo si regola, per la presentazione, secondo il manifesto di chiamata con norme analoghe a quelle precedentemente indicate per i richiamati per mobilitazione.

Il militare chiamato alle armi per istruzione o per altro motivo, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito perde la indennità di trasferta per il giorno della presentazione ed è punito disciplinarmente, e quando il ritardo eccede gli otto giorni, viene dichiarato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal Sindaco da trasmettersi al comandante del corpo o riparto a cui deve presentarsi. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev'essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare che in caso di richiamo alle armi per istruzioni si troverà all'estero, sarà dispensato dal rispondervi:

- a) se non avrà ancora compiuto il 28° anno e si trovi all'estero con regolare autorizzazione;
- b) se avrà compiuto il 28° anno ed abbia notificato al corpo la sua partenza per l'estero.

Il militare residente all'estero irregolarmente può regolare la sua posizione rivolgendosi al R. Console; in tal modo ottiene pure d'essere dispensato dalle chiamate per istruzione comprovando di essere espatriato prima della pubblicazione del decreto di richiamo.

In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata alla istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.

Richiamo alle armi con "cartolina-precetto",.

Il militare in congedo può essere richiamato alle armi, oltre, che coi manifesti affissi pubblicamente, anche per mezzo di apposita *cartolina-precetto*. Questa cartolina, avente la forma di una cartolina con risposta pagata, gli viene inviata per mezzo della posta; il militare deve firmare la parte che serve di ricevuta, la quale viene ritirata dall'agente postale e, per la presentazione alle armi, deve regolarsi, secondo le prescrizioni contenute nell'altra parte, che egli deve conservare per consegnarla poi al corpo al quale si presenta.

Il militare che non adempie alle prescrizioni contenute nella *cartolina-precetto*, è passibile delle stesse punizioni stabilite per chi trasgredisce le prescrizioni dei manifesti di chiamata.

Passaggio alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

Tutti i militari di 1^a e 2^a categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8^o o 9^o anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12^o anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9^o anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'articolo 1 della legge 1^o febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12^o anno dell'obbligo di servizio.

I militari passati alla milizia territoriale vi rimangono fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39^o di età.

Il militare trasferito alla 3^a categoria fa passaggio alla milizia territoriale all'atto stesso di tale trasferimento.

Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nello esercito permanente e nella milizia mobile.

Riammissione in servizio.

I militari in congedo possono essere riammessi in servizio alle seguenti condizioni:

a) se, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali: non oltrepassino il 35^o anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di tre anni;

b) se caporali od appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni; se caporali od appuntati musicanti; se caporali maniscalchi e se caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio: non oltrepassino il 35^o anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di 5 anni;

c) se caporali o soldati delle varie armi e corpi: soddisfacciano alle stesse condizioni stabilite nel comma precedente;

d) se sottufficiali delle varie armi e corpi: siano rivestiti del grado di sergente o sergente maggiore, si trovino in congedo da meno di due anni e posseggano gli altri requisiti determinati dal regolamento;

e) se caporali o soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo o militari del genio o di artiglieria, che abbiano adempiuto sotto le armi mansioni d'indole professionale, o di sanità (infermieri) che aspirano al riassoldamento: si trovino in congedo da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati. Avvertesi che i riassoldati, oltre a percepire una speciale indennità, tramandano diritto di assegnazione alla 2^a categoria ad un fratello purchè si verificino due condizioni e cioè: che non sia in famiglia altro fratello già esentato dal servizio di 1^a categoria e che il riassoldato si trovi sotto le armi alla chiusura della leva alla quale il fratello concorre.

I militari in congedo possono inoltre essere ammessi nel Regio Corpo di truppe Coloniali purchè soddisfino le condizioni speciali stabilite per quel corpo.

Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal Corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, importerà di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il Comandante del corpo, secondo le circostanze dichiararlo disertore dopo le ventiquattr'ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, sarà in facoltà del Comandante del corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo Corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Presentazione volontaria prima del termine in cui la diserzione è incorsa di pien diritto.

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una Autorità qualunque dichiarando volersi restituire al Corpo o di-

staccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta Autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta si avrà come non avvenuta.

Concorso nel reato di diserzione.

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Reato di rifiuto di obbedienza.


Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle Autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Reato di rivolta.

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pure considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà da uno a tre gradi minore che nel caso precedente.



Reato di ammutinamento.

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

Obbligo d'impedire i reati di rivolta e d'ammutinamento e di riferirne all'autorità superiore.

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'Autorità superiore appena che ne avranno avuto notizia.

Reato d'insubordinazione.

Il militare, che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito, sia che appartenga alla marina sarà considerato reo di insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L'insubordinazione è punita da pene gravissime.

Reato di tradimento.

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori pel incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

Istigazione alla resa.

Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

Reati in sentinella o vedetta.

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà il posto in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi di artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla conse-

gna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

Abbandono del posto.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

Ubbriachezza.

Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno di detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, l'ubbrichezza non fa luogo a diminuzione di pena.

Passaggio alle compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi;

a) il soldato che dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d'infermità;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse;

d) il militare che dopo subita una condanna al carcere o alla reclusione militare è immeritevole di rientrare al Corpo, sia per la natura del reato commesso, sia per la condotta tenuta durante l'espiazione della pena;

e) il militare che i comandanti di Corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione;

f) i caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del N. 510 del regolamento di disciplina militare previa la retrocessione del grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subito condanna per furto commesso essendo in servizio sotto le armi.

Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli oggetti del corredo militare a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. E' quindi suo stretto dovere di averne la massima cura affinchè possano servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni ed altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggior consumo sia stato causato da incuria o negligenza il soldato è sottoposto all'addebito in una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciupio di robe sono sottoposti a ritenuta sino alla concorrenza di un quinto dell'assegno giornaliero sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento, nonchè degli oggetti di casermaggio, il soldato ha gli stessi doveri e la stessa responsabilità che per le cose di corredo.

E' pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato (lasciandovi sempre attaccato il *piastrino di riconoscimento*) per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi e ad ogni richiesta dell'autorità.

I sottufficiali e militari di truppa che in occasione di richiamo per mobilitazione si presenteranno alle armi muniti di calzature di loro proprietà, in buone condizioni, saranno autorizzati — dietro loro richiesta — a servirsene in sostituzione di quelle regolamentari, conseguendo l'immediato ed integrale rimborso del prezzo, che verrà stabilito nei limiti di L. 10 a L. 14 a seconda delle condizioni delle calzature stesse. Queste, per essere accettate, dovranno essere robuste, munite di buona chiodatura, od aventi la suola di spessore tale da potervela solidamente applicare, ed avere forma che nel complesso non si discosti troppo da quella regolamentare, per modo che il piede vi trovi comodo allogamento e siano atte alle marce.

La constatazione dello stato d'uso e l'accettazione in servizio delle calzature di proprietà dei richiamati sarà fatta per cura dell'ufficiale incaricato della vestizione dei richiamati stessi, il quale provvederà anche a farle subito contrassegnare con un bollo e rilascerà all'interessato un buono per il valore stabilito.

Tale buono sarà presentato al comandante del reparto, il quale effettuerà senz'altro il pagamento.

Anche in occasione di chiamate di uomini di 2ª categoria, o di richiami di classi di 1ª categoria per istruzione, sarà concesso ai richiamati di far uso delle proprie calzature per il servizio militare. In sostituzione degli stivaletti regolamentari, sempre quando esse abbiano i requisiti sopraindicati. In tal caso però il rimborso del valore delle calzature anzidette sarà fatto mediante pagamento di una quota, per ogni giornata d'uso, di centesimi dieci per quelle senza gambaletto e centesimi dodici per quelle con gambaletto.

Al termine del servizio militare le calzature continueranno a restare di proprietà dei richiamati.

Notizie sul tiro a segno nazionale per militari in congedo illimitato.

I militari di prima categoria, appena inviati in congedo, possono iscriversi alla Società di tiro a segno del luogo di residenza, ed ove manchi, a quella mandamentale o comunale più vicina per ottenere poi l'esenzione dai richiami in servizio per istruzione.

I militari di prima categoria in congedo illimitato, i quali frequentino le esercitazioni di tiro per *due anni* (di cui uno precedente a quello in cui avviene la chiamata) presso una società di tiro a segno nazionale, ottenendo in ciascun anno l'idoneità, sono esenti dai richiami in servizio per istruzione; è da avvertire che coloro i quali pel titolo del tiro a segno vengono esentati da una chiamata per istruzione, per ottenere l'esenzione da una successiva chiamata debbono frequentare per altri *due anni*, come sopra, le esercitazioni di tiro, conseguendo l'idoneità.

I militari congedati, per avere diritto alla idoneità, debbono compiere tutte le otto lezioni di tiro, ed ottenere nelle ultime sei complessivamente almeno una somma di bersagli e di punti uguale a 46.

Le lezioni di tiro regolamentari non si eseguiscono, in massima più d'una al giorno da ciascun tiratore.

La tassa sociale annua è di lire 3 dev'essere corrisposta prima di cominciare il tiro. Possono essere dispensati dal paga-

3° REGGIMENTO ALPINI
BATTAGLIONE MONCENISIO
131ª COMPAGNIA

Tipo delle recute:

Sofato *Muset. Anaceto* 11 Squadra

LEZIONE	DISTANZA	Cartucce separate	PUNTI	BERSAGLI	TOTALE
1	50	6	14	6	20
2	100	6	16	5	21
3	100	6	6	3	9
4	100	6	6	2	8
5	100	6	5	2	7
6	100	6	19	6	25
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Susa li 21 GEN 1916

Il Comandante la Compagnia

Stammaro